

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Aprile 1861.  
dal Ministro Delle Finanze

OGGETTO

Convalidazione di due Decreti in data 18. Agosto e 12.embre  
1860 per modificazioni alla Tariffa Daziaria

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Corrigiani.

» 2° Ortolini

» 3° Lanardelli

» 4° Pasini

» 5° Ricci Vin.<sup>o</sup>

» 6° Sturnio

» 7° Allievi

» 8° Bercea

» 9° Lanza Gio.

Relatore Allievi

Adottata nella tornata del 27. Maggio 1861.

Corino, 9 Agosto 1811

N<sup>o</sup> 7907  
719

Capello

Si colloca per l'approvazione del  
Decreto di modificazione alla tariffa  
salariva portante la data 18 Agosto  
del Settembre 1860 A. M. D. C. 1808.

Signori

Riveduto  
P. Debono

La necessità imperiosamente sentita di  
una tariffa doganale uniforme per  
tutte le provincie annesse e collegate in  
seguito ai fatti avvenimenti della  
prima metà dell'anno 1809, e l'impos-  
sibilità quasi assoluta di stabilire tariffe  
rispondenti alle condizioni economiche  
di ciascheduna di esse, tanto per l'in-  
genza che non permetterebbe stacci appen-  
denti, quanto per la insufficienza dei  
principii a cui si erano ispirati i passati  
governi, consigliarono di restringersi ad  
alcune più ovvie modificazioni di  
quale furono introdotte nella ristam-  
pa dell'antica tariffa delle Dogane  
Sarde che prontamente pubblicata, venne  
posta generalmente in esecuzione.  
Non tardarono però a manifestarsi alcuni in-  
convenienti prescibiti in seguito ad una  
misura di tanta rilevanza, e si appunta  
per recare riparo ai più gravi che il  
Sottoscritto dopo essersi concertato col  
Ministro degli Affari esteri e con quello  
del Commercio, Industria e Commercio  
promuoveva il seguente Decreto Regio por-  
tante la data del 18 Agosto u. s. A. M. D. C.

Quarta esse le categorie di Tariffa concernenti  
alle materie tessili e loro componenti, ai  
tessuti, crudi, di lino, di canapa e di cotone  
di lana e di seta, e dai relativi filati.

Questi merci sebbene non fossero sottoposti a dazi  
severali, pure non erano meno considerabile  
il contrabbando cui davano luogo, sia con  
ispezioni in grande per la alpi e per  
castelli e vasta frontiera che separa la  
S Lombardia dalla Svizzera e dal Tirolo,  
sia per le minute e forse non meno per-  
niciose introduzioni clandestine opera-  
te a peso nelle persone, al che presta co-  
munità il poco volume e la pieghevolezza  
del tessuto e spesso in cambio il beneficio  
di quattro o cinque lire che ne risultava  
sua un peso di altrettanti chilogrammi.

La voce dunque, e l'esperienza ha confermato tal  
previsione, che ad impo qualche peso a  
questo contrabbando equivarrebbe contra-  
rio all'interesse del Tesoro che a quello  
della morale potesse efficacemente condurre  
una riduzione dei relativi dazi. Questo  
è il fine scopo a cui provvede il Regio Decreto  
prementovato, spera il sottoscritto sia  
anche per valersi la vostra approva-  
zione.

Se non che tra le modificazioni così introdotte  
alla Tariffa, quella che riguarda i dazi  
di lana opelo anche misti di seta e cotone  
avvenne per un'errata ipotesi in materia  
avvolte contraddizioni per la difficoltà  
riconoscere il distinguere i non doli.

rai solati / folliati / scardassati o non  
imposti diversamente, si venne in pre-  
siero (si sottoporre a S. M. un altro Decre-  
to che porta la data (del 12 successivo Set-  
tembre A. 1868, con cui rimane stabi-  
lita una tassa uniforme per i tessuti  
indotti, nella misura di L. 1.50 il chilo-  
gramma, quale media fra le imposte  
desunte tenuto calcolo della perfezione  
necessaria tra quelli meno leggiari e  
più maggior pregio, e quelli più leggiari  
e di minor valore.

Il Ministero di Finanze si riserva che anche  
questo secondo decreto che ha l'onore di  
presentarsi all'ora voi è opportuna  
variazione legislativa.

Progetto di legge

Il Ministro

Articolo unico

Sono approvate le modificazioni alla tariffa  
generale delle Dogane sui diritti d'entrata  
riguardo ad alcuni tessuti e filati, san-  
tite coi Regii Decreti 18 Agosto e 12 Settem-  
bre 1860.

N. 31.

Progetto di legge presentato dal Ministero  
delle Finanze / Partecipazioni

Convalidazione di due Decreti di modificazione  
alla tariffa doganiera in data 18. agosto  
e 21. settembre 1860

Trattato del 15. aprile 1861.

*Relata*

*384*

SESSIONE 1861

N° 51-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

TORRIGIANI, BERTINI, ZANARDELLI, PASINI, RICCI VINCENZO,  
PLUTINO, ALLIEVI, BERTEA, LANZA GIOVANNI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 15 aprile 1861

Convalidazione di due decreti di modificazione alla tariffa  
daziaria, in data 18 e 21 settembre 1860.

*I Agosto*

Tornata del 22 maggio 1861

SIGNORI,

Il progetto di legge, che propone si approvino alcune modificazioni della tariffa daziaria portate da reali decreti 18 agosto e 12 settembre 1860, non ha sollevato obiezioni in alcuno degli uffizi; la Commissione unanime lo raccomanda al voto favorevole della Camera.

Il decreto 18 agosto è inteso a modificare i diritti che erano stabiliti per alcune materie tessili, filati e tessuti, nella tariffa del 9 luglio 1859, e specialmente per le tele di lino e di canapa, e per filati e tessuti di cotone e di lana. Il decreto del 12 settembre non porta che una leggiera variazione ai dazii pagati per tessuti di lana e pelo, anche misti di filo e cotone, affine di ridurre in una sola due varietà dei dazi medesimi applicabili a merci, la cui diversità, non essendo facile a verificarsi, offriva materia frequente di contestazioni.

La vostra Commissione, ispirandosi pur essa ai grandi principii del libero scambio, che informa omai tutti i rami della nostra economica amministrazione, e persuasa che i dazi miti sieno il miglior correttivo del contrabbando e la più seria guarentigia anche per gli scopi fiscali della tariffa daziaria, non esita a venirci proporre l'approvazione dei ricor-

(51-A)

dati reali decreti. Le riduzioni portate dal primo di essi ammontano al terzo incirca sull'antico dazio; e per alcuni pochi articoli arrivano sino alla metà. Il decreto del 12 settembre applica un nuovo dazio di lire 1 40, in luogo di due in lire 1 e lire 1 50 al chilogramma, prima esistenti.

La vostra Commissione si propose anche di conoscere quanto estesa applicazione avessero avuto i due decreti, la cui approvazione vi è ora richiesta, e ciò la condusse naturalmente a ricorrere la serie degli atti, nei quali era fatto uno de' più notevoli passi verso l'unificazione degli interessi delle diverse provincie italiane, pubblicandosi anche nelle provincie del mezzogiorno la tariffa del 9 luglio 1859, di cui quei decreti non sono che una variazione.

La tariffa daziaria italiana entrò in vigore nelle provincie napoletane a datare dal 24 settembre 1860. Non essendo effettuata ancora a quell'epoca l'annessione, e volendosi procedere con qualche gradazione e qualche temperamento nel passaggio dall'antico sistema proibitivo a quello della libertà, erano conservati tuttavia per eccezione alcuni dazi più elevati, i quali pressochè tutti disparvero in forza del decreto 28 settembre del dittatore Farini. Le sole eccezioni che tuttavia sussistono sono: all'importazione un dazio maggiore per le lastre e per i vetri; ed all'esportazione un dritto di spedizione sugli olii e sugli stracci che sono mandati fuori per la via di mare.

Nelle provincie siciliane la tariffa doganale del 9 luglio ha forza dal 1° gennaio 1861. Essa vi fu pubblicata in sostituzione dell'antica tariffa siciliana, chiamata a vita fin dal giugno del 1860. Nel decreto del 18 dicembre del luogotenente Montezemolo, il quale ordinava l'introduzione della tariffa italiana, le sole eccezioni mantenute erano quelle del dazio di entrata sopra i tabacchi, e del dazio di uscita sullo zolfo e sugli olii.

Tanto nella tariffa pubblicata a Napoli, come in quella pubblicata per la Sicilia si trovano già introdotte le disposizioni portate dai due regii decreti, su cui versa l'attuale progetto di legge.

Nei trattati esistenti tra diverse estere potenze e l'antico reame di Napoli erano anche stipulati diritti differenziali, e però alle provenienze con legni di bandiera nazionale, o di bandiera assimilata, in forza di essi trattati, alla bandiera nazionale, era accordata una riduzione del 10 per 100 nella liquidazione dei dazi. Il temperamento adottato per Napoli a riguardo di cotali diritti differenziali è diverso da quello che fu adottato per la Sicilia. A Napoli si aggiunge, a norma del decreto 28 dicembre 1860, ai diritti portati dalla tariffa una straordinaria addizionale del 10 per 100, che non è da confondersi con il decimo di guerra, e quel 10 per 100 è poi detratto per tutte le provenienze con bandiera nazionale o bandiera assimilata alla nazionale.

Nella Sicilia è completamente abolita per espressa disposi-

zione del decreto del 16 dicembre, la riduzione del 10 per cento, ed è adottato un trattamento eguale per tutte le bandiere, senza distinzione tra la bandiera nazionale e le estere. Probabilmente nella disposizione accolta per Napoli si ebbe di mira di assicurare alla bandiera di quelle provincie il vantaggio delle riduzioni e dei favori, di cui già prima essa godeva per reciproco nei porti delle estere potenze, che avevano stipulato trattati con l'antico reame.

Una tale condizione di cose e differenza di trattamento non saprebbe tuttavia più lungamente sussistere, in faccia alla fondamentale unità politica del regno. E di somma importanza che nei diversi porti di un medesimo Stato non rimangano in vigore norme differenti, come è del pari di somma importanza che le nazioni estere accordino un trattamento uniforme alla nostra bandiera, senza riguardo a provenienze da questo o quel punto delle coste italiane.

La Commissione, senza pregiudizio di quelle trattative che devono intendere a far riconoscere l'unità del nostro diritto pubblico in confronto delle estere potenze, ed a far scomparire ogni traccia dei trattati commerciali degli antichi Stati italiani, trova che la via tornerebbe tanto più facile quando si continuasse nel sistema, che va più francamente nell'applicazione della libertà, abbandonando il principio dei diritti differenziali, senza attendere alle laboriose transazioni dei compensi e delle riduzioni reciproche.

La vostra Commissione, tuttavia, avrebbe creduto eccedere il proprio mandato se fosse venuta a proporvi una disposizione qualunque, che fosse intesa a togliere le dissonanze testè ricordate, e però stima aver fatto suo debito con lo averle additate alla Camera e all'onorevole signor ministro delle finanze.

Ristringendosi quindi allo speciale compito che le fu affidato, essa vi propone di convalidare con il seguente articolo di legge i due regii decreti 18 agosto e 12 dicembre 1860, coi quali è stata modificata in alcune parti la nostra tariffa daziaria.



~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Articolo unico.*

~~Articolo unico.~~

Sono approvate le modificazioni alla tariffa generale delle Dogane sui diritti d'entrata riguardo ad alcuni tessuti e filati, sancite coi Regi Decreti 18 agosto e 12 settembre 1860.

~~Identico al qui contro.~~


*Approvato nella Camera del 27 Maggio 1861.*

*Pelloni*

N.º 4308.

12 settembre 1860

1553



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro delle finanze;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Articolo unico.

A modificazione dei tributi daziarîi portati dall'elenco di riduzioni alla tariffa daziaria, pubblicato col Reale Decreto 18 agosto passato, n.º 4248, i diritti d'entrata pei tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone contemplati alla categoria X dovranno dalla pubblicazione del presente esigersi nell'unica misura di lire una e centesimi quaranta il chilogramma, tanto pei tessuti non sodati, quanto pei sodati (follati) e scardassati o non.

4554

Ordiniamo che questo Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 12 settembre 1860.

**VITTORIO EMANUELE**

*Registrato alla Corte dei conti*

*addì 14 settembre 1860*

*Reg.º 15 Atti del Governo a c. 247*

WEHRLIN.

*(Luogo del Sigillo)*

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

F. S. VEGEZZI.

**VITTORIO EMANUELE II**

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro di Finanze, che di concerto coi Ministri degli Affari Esteri e del Commercio si è fatto a rappresentare l'urgenza di adottare alcune modificazioni nei diritti doganali ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Articolo unico.

Alla promulgazione del presente, i diritti doganali indicati nell'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro di Finanze, saranno riscossi all'introduzione delle merci ivi designate, in luogo di quelli vigenti.

1332

Ordiniamo che il presente Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino 18 agosto 1860.

**VITTORIO EMANUELE**

*Registrato alla Corte dei conti*

*adì 23 agosto 1860*

*Reg.º 15 Atti del Governo a c. 210*

WEURLIN.

( *Luogo del Sigillo* ).

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

F. S. VEGEZZI.

Riduzioni fatte alla Tariffa generale delle Dogane sui diritti d'Entrata.

CATEGORIE		ENTRATA		
		unità	Dazio esistente	Dazio ridotto
<b>Categoria 8.<sup>a</sup></b>			L. C.	L. C.
TELE di canapa o di lino anche miste di cotone o lana	crude, bianche o miste di bianco non contem- plate nell'art. 4. <sup>o</sup> .....	1 kilo	» .75	» .50
	tessute a colori .....	1 kilo	1.25	» .75
	stampate .....	1 kilo	1.50	1. »
<b>Categoria 9.<sup>a</sup></b>				
COTONE	in fogli cardati o gommati (ovate) .....	100 kilo	20. »	5. »
	} semplice } non superiore al n. <sup>o</sup> 45. } di n. <sup>o</sup> superiore.....	1 kilo	» .20	» .10
		1 kilo	» .40	» .20
	} crudo } ritorto di qualunque n. <sup>o</sup> ..... } imbianchito o tinto di qualunque qualità o n. <sup>o</sup>	1 kilo	» .50	» .25
		1 kilo	» .80	» .30
TESSUTI di cotone anche misti di filo o lana	crudi o bianchi .....	1 kilo	» .75	» .40
	tinti .....	1 kilo	1. »	» .60
	tessuti a colori .....	1 kilo	1.25	» .75
	stampati .....	1 kilo	1.50	1. »
	ricamati in filo, cotone o lana .....	1 kilo	2.50	2. »
	incerati, verniciati o dipinti su vernice .....	1 kilo	» .75	» .50
GALLONI e NASTRI .....	1 kilo	1 »	» .60	
TAPPETI da pavimento .....	1 kilo	» .40	» .20	
PIZZI, TULLE e TRICOT di Berlino .....	1 kilo	6 »	2. »	
VELLUTO di cotone .....	1 kilo	1.25	» .75	
<b>Categoria 10.<sup>a</sup></b>				
Filo di lana o di pelo qualunque .....	} naturale .....	1 kilo	» .60	» .40
	} tinto .....	1 kilo	» .80	» .60
TESSUTI di lana o pelo } non sodati..... anche misti di filo o cotone } sodati (follati), e scardassati o non.....	1 kilo	2. »	1. »	
	1 kilo	2. »	1.50	
Pizzi di lana .....	1 kilo	4. »	2. »	
<b>Categoria 11.<sup>a</sup></b>				
TESSUTI di seta o filosella sì in pezza che in ciarpe, fazzoletti e scialli misti d'altre materie, nei quali la seta o la filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quando però la seta o filosella concor- rano anche nella trama.....		1 kilo	4. »	3. »

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di finanze

VEGEZZI